

Cartelle esattoriali/1 -
La rateazione fino a dieci
anni va in automatico.
Grazie a una tabella che
tiene conto del rapporto
importo/parametri

Rosati a pag. 29

In G.U. il decreto che consente a chi è in crisi di pagare fino a 120 tranches mensili

La rateazione va in automatico

Una tabella tiene conto del rapporto importo/parametri

DI ROBERTO ROSATI

I debitori che si trovano in temporanea difficoltà a causa della crisi possono ottenere la dilazione delle somme a ruolo fino a 120 rate mensili se l'importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare nel caso di persone fisiche o di ditte individuali con regimi fiscali semplificati, ovvero al 10% del valore della produzione su base mensile per gli altri soggetti (ai quali è anche richiesto un indice di liquidità tra lo 0,50 e 1). Il numero delle rate è determinato automaticamente, in base alle tabelle che tengono conto del rapporto tra l'importo della rata e il parametro di riferimento. Sono alcuni contenuti del decreto del ministro dell'economia del 6 novembre 2013, attuativo delle nuove misure in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo introdotte dal dl n. 69/2013, in G.U. n. 262 di ieri (si veda *ItaliaOggi* del 7 novembre).

Piani di rateazione. Sotto questo profilo, il provvedimento fa anzitutto chiarezza fornendo le seguenti definizioni dei vari piani di rateazione previsti dall'art. 19 citato:

- a) piano di rateazione ordinario: quello della durata massima di 72 rate;
- b) piano di rateazione in proroga ordinario: quello conseguente ad una proroga della durata massima di 72 rate;
- c) piano di rateazione straordinario: quello della durata massima di 120 rate;
- d) piano di rateazione in proroga straordinario: quello conseguente a una proroga della durata massima di 120 rate.

Il debitore può quindi chiedere:

- un piano di rateazione ordinario, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 dell'art. 19);
- un piano di rateazione stra-

ordinario, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità (commi 1 e 1-quinquies).

Se non viene accolta la richiesta del piano straordinario, il debitore può comunque chiedere un piano ordinario, anche in proroga, attesa la diversità dei presupposti. In via transitoria, è stabilito che i piani di rateazione ordinari, anche in proroga, già accordati alla data di entrata in vigore del decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui appresso, essere aumentati fino a 120 rate.

Le proroghe. In caso di richiesta della proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può:

- chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1-bis);
- un piano di rateazione in proroga straordinario, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, non dipendente dalla propria responsabilità (commi 1-bis e 1-quinquies).

Se invece intende ottenere la proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può chiedere:

- un piano di rateazione in proroga ordinario, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1-bis);
- un piano di rateazione in proroga straordinario, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni indipendenti dalla propria responsabilità (commi 1-bis e 1-quinquies).

Le condizioni per la rateazione straordinaria. Per

accedere ai piani straordinari, ferma restando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il debitore deve attestare, nell'istanza motivata da presentare all'agente della riscossione, il presupposto della comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità. L'agente accorda il piano straordinario se ricorrono insieme (I) la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito secondo un piano ordinario e (II) la condizione di solvibilità, valutata in relazione al piano di rateazione. Tali condizioni sussistono se l'importo della rata:

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, stabilito in base all'Isee, da allegare all'istanza;
- per i soggetti diversi, è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l'indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1; ciò deve risultare dalla documentazione contabile aggiornata da allegare all'istanza. Il numero delle rate dei piani straordinari è stabilito sulla base delle tabelle A e B allegate al decreto, che tengono conto del rapporto tra la rata e il reddito o il valore della produzione.

—©Riproduzione riservata—

